



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Contratto prot. 30597 del 21/09/2021 per l'affidamento dei Servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support" - Premier standard (2021-2022) - CIG 8859356BD7
--

Con determina n. 111 prot. 27452 del 19/08/2021, questa Amministrazione ha disposto – stante l'esclusività del servizio per ragioni tecniche - di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, dei servizi di supporto "Microsoft Services Premier Support" - Premier standard alla Microsoft s.r.l.

Il presente contratto definisce il quadro normativo complessivo relativo all'affidamento del suddetto servizio.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna ad eseguire tutte le attività concernenti il servizio di supporto Microsoft Premier Support - Premier Standard, come meglio descritte nella Relazione Tecnica n. 98/2021 allegata alla nota di avvio del procedimento dell'Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 25056 del 21/07/2021, nonché nella proposta Microsoft del 9 luglio 2021, che, devono intendersi vincolanti per le parti, salve le diverse pattuizioni di cui al presente contratto.

Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere forniti esclusivamente in lingua italiana, con esclusione degli anglicismi tecnici ancorché ritenuti di uso corrente nel settore di riferimento o necessari per l'erogazione dei servizi.

Il Supporto Tecnico sarà assicurato anche nell'ipotesi di problematiche tecniche originate dal personale dell'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il presente contratto, mentre vincola la Società sin dalla data di sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione dello stesso nelle forme di legge.

ART. 3 – ATTIVITA' DI SUPPORTO AGGIUNTIVE

È esclusa la facoltà della Società, nel corso della vigenza contrattuale, di aggiungere attività di supporto per nuovi prodotti con ulteriore onere economico a carico dell'Amministrazione, salvo i casi di espressa richiesta scritta da parte della stessa Amministrazione.

Parimenti, non sarà consentito alla società, nel corso della vigenza contrattuale, di disporre la cessazione dei servizi o la disponibilità dei prodotti oggetto del presente contratto senza il consenso scritto dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, la Società sarà tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione con apposita PEC, da inviarsi almeno sei mesi prima della data di effettiva cessazione del servizio.

Nell'ipotesi di vendita da parte della Società o delle sue consociate, di uno o più prodotti supportati da altri operatori economici, Microsoft informerà l'Amministrazione di tale vendita e, in ogni caso, resterà comunque obbligata a fornire in proprio le relative attività di supporto fino alla scadenza contrattualmente prevista dal presente atto.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A decorrere dalla data di decorrenza del contratto dovranno essere attivati tutti i relativi servizi. La mancata attivazione dei servizi costituirà legittima causa ostativa del pagamento del corrispettivo dovuto.

L'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di ridurne la durata, o di ridurre le attività previste, in relazione al decorso dei servizi, dandone preavviso alla Società, almeno 60 giorni prima. La Società sarà tenuta a produrre la documentazione, debitamente controfirmata dal Direttore dell'esecuzione, comprovante la durata e l'attività espletata

ART. 5 - CORRISPETTIVO

La società si impegna ad eseguire le prestazioni di cui sopra ad un prezzo massimo onnicomprensivo di € 59.500,00 (cinquantanovemilacinquecento/00) oltre IVA,

ART. 6 - FATTURAZIONE

Le attività verranno fatturate secondo le scadenze di seguito specificate:

Componente di servizio a canone:

- **1° rata:** avvio contratto
- **2° rata:** 31/12/2021
- **3° rata** fine contratto.

La 1° rata sarà pari ad € 29.500,00 (*ventinovemilacinquecento/00*) oltre IVA, relativa all'attivazione servizio, all'accesso al sito riservato PREMIER SUPPORT, al piano di erogazione del servizio;

- La altre due rate saranno pari ad € 15.000,00 (*quindicimila/00*) oltre IVA.

Per la fatturazione dovrà essere seguita la seguente procedura:

La Società, prima del termine di fatturazione, comunicherà all'Amministrazione tramite pec, all'indirizzo ced.spi@ga-cert.it il "pronti alla verifica di conformità" in relazione alle prestazioni contrattuali effettuate.

L'Amministrazione, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'impresa il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà emettere fattura facendo riferimento al Codice identificativo IPA, JGENHA.

Ciascuna fattura in formato elettronico dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al Codice Fiscale della Società.

Per ciascuna fattura emessa si applicherà la ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 che sarà svincolata in sede di liquidazione finale solo dopo il positivo riscontro dei presupposti indicati dalla legge.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

ART. 7 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 – CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE

L'Ufficio CED, rete, sicurezza e dotazioni informatiche ha già nominato come RUP dell'esecuzione, che sostituirà il responsabile del Procedimento previsto fino all'affidamento, il dott. Michele Tangi (e-mail: m.tangi@giustizia-amministrativa.it), che si occuperà della fase

esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni) e come direttore dell'esecuzione il dott. Antonio Balestri (e-mail: a.balestri@giustizia-amministrativa.it), che avrà il compito di procedere all'accertamento dell'esecuzione del servizio, certificandone la conformità.

ART. 9 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il 1° co. dell'art. 1664 c.c.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, la Società costituirà entro 10 giorni dalla stipula del contratto, pena risoluzione dello stesso, un deposito cauzionale con efficacia temporale di almeno 12 mesi.

ART. 11 – PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo, salvo giustificato motivo, nell'osservanza dei termini di esecuzione del servizio, sarà applicata a carico della Società una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per un massimo di 10 giorni di ritardo. Nel caso di ritardo maggiore è in facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, salvo il maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 – IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENALITÀ

La misura delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione.

Nel caso di superamento il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. La Società si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e nel Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD), volti a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate.

La Società s'impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Questa condizione è da intendersi integrativa dell'art. 3 "Riservatezza" delle Condizioni generali di erogazione dei servizi riportate all'interno dell'offerta del Fornitore.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, e s. m. i. In mancanza di quanto sopra, il presente contratto si riterrà nullo.

ART. 15 – RECESSO

In base a quanto disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. n.50 del 2016 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di

recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito negativo della regolare esecuzione del servizio e di inadempienze della Società che si dovessero protrarre per un periodo di tempo superiore a 15 (dieci) giorni dal termine assegnato per porvi rimedio, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la sopravvenuta perdita da parte dell'appaltatore anche di solo uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ovvero di capacità economica e professionale o di idoneità professionale dichiarati ai fini della stipula.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE, MATERIALI E CODICE A CAMPIONE

La Società è obbligata a fornire senza altro corrispettivo ogni documentazione tecnica redatta in lingua italiana, e/o ogni materiale o codice campione ove necessari all'erogazione dei servizi di supporto di cui al presente contratto. Le condizioni di licenza del materiale e del codice campione sono regolamentate dalle Condizioni generali di erogazione del servizio riportate nell'offerta della Società.

ART. 18 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la Società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione darà tempestiva notizia, con lettera raccomandata a. r., alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese.

È fatto salvo l'art. 5 delle condizioni d'offerta "Difesa dai reclami aventi ad oggetto la violazione di diritti di terzi e l'appropriazione indebita".

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere il contratto a pena di nullità assoluta della cessione stessa.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

ART. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla procedura, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dalla gara.

Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021–2023 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. *whistleblowing*, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “*Amministrazione Trasparente*” > Sezione: “*Altri contenuti – Corruzione*” > Sottosezione: “*Whistleblowing*”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina “*Amministrazione trasparente*” > Sezione: “*Disposizioni Generali*” > Sottosezione: “*Atti generali*” > “*Codice disciplinare e codice di condotta*” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

ART. 21 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno decise davanti al Foro di Roma dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 22 – NORME GENERALI DI RINVIO

Il presente contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto e nell'offerta presentata dal fornitore che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura in oggetto;
- b) dalle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- c) dal vigente regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020;
- d) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- e) la legge 11 settembre 2020, n. 120 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 76”, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- f) la legge 29 luglio 2021, n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
- g) dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- h) dal D.M. 23 gennaio 2015;
- i) dalla legge 208/2015, articolo 1, comma 512;
- j) dal d.P.R. 445/2000 artt. 18, 19, 46 e 47;
- k) dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- l) dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con DPCS n. 111 del 17 marzo 2021;
- m) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

Si ricorda che per la stipula del contratto dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura

prevista dal D.M. 20 agosto 1992 (€ 16,00), come modificato dal decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta inviando all'Amministrazione comprova dell'avvenuto versamento.

Tutte le comunicazioni inerenti l'affidamento dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cds-ufficiogare@ga-cert.it

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo in merito alla fase di affidamento è possibile contattare il R.U.P. Dott.ssa Cristiana Querqui (tel. 06/68272270 – E-mail: c.querqui@giustizia-amministrativa.it).

IL DIRIGENTE

Per accettazione

LA SOCIETÀ